

DELIBERA N. 415/22/CONS

MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DOVUTO DAGLI ORGANIZZATORI DELLE COMPETIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 PER L'ANNO 2023 (STAGIONE SPORTIVA 2021/2022)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 novembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)*”, e in particolare l’art. 1, commi 65 e 66, in materia di contribuzione annuale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito denominato *Decreto*, e, in particolare, gli articoli 19, comma 2, e 29, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 261/21/CONS, del 29 luglio 2021, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”;

VISTA la delibera n. 380/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l’anno 2021 (stagione sportiva 2020/2021)*”;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del *Decreto*, per “*organizzatore della competizione*” si intende il soggetto cui è demandata o delegata

l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva e, in particolare, per i campionati di pallacanestro la Lega Società di Pallacanestro Serie A e la Legadue di Basket, mentre, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico;

CONSIDERATO che per “*stagione sportiva*” di cui all’art. 2, comma 1, *lett. cc*), del *Decreto* si intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno solare successivo;

CONSIDERATO che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l’anno 2023 occorre fare riferimento alla stagione sportiva 2021/2022;

CONSIDERATO altresì che, l’articolo 29, comma 2, del *Decreto*, nello stabilire nella misura dello 0,5% l’aliquota massima applicabile, stabilisce un chiaro vincolo di destinazione del contributo in oggetto, ovvero la mera ed esclusiva copertura dell’onere derivante dal funzionamento della struttura di cui all’articolo 19, comma 2, del medesimo;

CONSIDERATO che la stima degli oneri di funzionamento della struttura deputata allo svolgimento delle attività dell’Autorità relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, è quantificata in circa 0,65 milioni di euro (come descritto nell’allegato B alla presente delibera), corrispondente al gettito atteso dall’applicazione della presente delibera e pertanto lo stesso risulta in linea con l’esclusiva finalità, prevista dal dettato normativo, di copertura dell’onere economico di funzionamento della struttura dedicata alle suddette attività;

RITENUTO, pertanto, di applicare un contributo pari allo 0,49 per mille con riferimento alla stagione sportiva 2021/2022, corrispondente al gettito stimato di 0,65 milioni di euro;

RITENUTO di esonerare dal versamento del contributo di cui all’art. 29, comma 1, del *Decreto* i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all’applicazione del prelievo;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

Soggetti tenuti all'contribuzione

1. La contribuzione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, è dovuta all'Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre, ossia, per i campionati di pallacanestro, la Lega Società di Pallacanestro Serie A e Legadue di Basket e, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. La contribuzione di cui al precedente comma 1 è fissata in misura pari allo 0,49 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2021/2022, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.

2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 2

Termini e modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2023, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il Direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nella dichiarazione di cui all'allegato A. In caso di mancata o errata quantificazione del contributo, gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorità.

3. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Art. 4
Dichiarazione telematica

1. Entro il 1° marzo 2023, i soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, comunicano via PEC all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti, indicando in particolare l’ammontare dei ricavi della stagione sportiva in corso, allegando copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo.
2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzato il modello di cui all’allegato A alla presente delibera, sottoscritto dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i.
3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l’indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3
Disposizioni finali

1. Gli allegati A e B sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la presente delibera è sottoposta, per l’approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba